



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DE PANFILIS - DI ROCCO"
Scuola dell'INFANZIA -PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO -SECONDARIA II GRADO(IPSSEOA)
S.S. 17 km 138.100 - 67037 Roccaraso (AQ)
Tel: +39 0864 63259 -Email: aqrh010008@istruzione.it - PEC: aqrh010008@pec.istruzione.it
Cod. Meccanografico AQRH010008 e C.F. 82000990661

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

AS 2022-2023

INDICE

Normativa di riferimento p. 3

Premessa p. 4

Finalità p. 4

Destinatari p.5

Soggetti coinvolti p.5

Fase amministrativa p.5

Compiti della segreteria p.6

Fase relazionale-comunicativa p.6

Fase educativa-didattica pag.7

Procedura per l'inserimento scolastico pag. 7

Criteri per l'assegnazione della classe/sezione p. 7

Inserimento scolastico p.7

Compiti del Coordinatore di classe/sezione p. 9

Compiti del Consiglio di Classe p. 9

Linee orientative sulla valutazione p.10

Orientamento p.12

Validità p.12

Normativa di riferimento

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:

Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34;

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948;

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959;

C.M. n.301, 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo;

C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale;

C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno;

C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica;

Legge n. 40, 6 marzo 1998 – Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

Decreto Legislativo n.286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

D.M. n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della L. n.9/99;

DPR n.394/1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica”;

L. n. 189, 30 luglio 2002;

C.M. n.24/2006 febbraio “Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri”;

“La via italiana per la scuola interculturale l'integrazione degli alunni stranieri” - MIUR- ottobre 2007

C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;

C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative”;

C.M. 4233/19 febbraio 2014 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”;

Nota MIUR prot. 7443 del 14/12/2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”;

Nota MIUR del 9 settembre 2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'interculturalità”. (MIUR, settembre 2015);

Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura –MIUR 2015;

D. L. n. 142/2015, Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (in modo significativo l'articolo 21);

Legge n. 47/2017, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (in modo specifico l'articolo 14);

“Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine” emanate dal MIUR e dal Garante per l'Infanzia (del dicembre 2017)

Marzo 2021, “Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” del Ministero dell'Interno;

Nota 4 marzo 2022, n.381 “Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli”;

OM n.876 , 13 marzo 2022- "disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dell'Ucraina;

Nota 24 marzo 2022, n.576 “Studenti profughi dall'Ucraina”:

Nota 14 aprile 2022 n.781 “Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative”;

D.L. 17 maggio 2022 n.50 art. 46 “Misure urgenti....in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;

O.M. n. 156 del 4 giugno 2022 Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini a.s.2021/2022;

Nota M.I. 6 giugno 2022 Prot. 14473 “Valutazione finale”.

Premessa

Il protocollo d'accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, migranti e profughi in cerca di asilo e sicurezza, con l'obiettivo di illustrare le modalità con le quali affrontare e facilitare l'inserimento scolastico, fornire un insieme di linee teoriche ed operative condivise sul piano ideologico ed educativo e di dare suggerimenti organizzativi e didattici.

Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'integrazione in senso scolastico, culturale e sociale.

Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel nostro Istituto e messe a disposizione dal territorio.

Il protocollo d'accoglienza racchiude, dunque, l'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso cui viene formalizzato il rapporto dell'alunno straniero e della sua famiglia con la realtà scolastica italiana e prevede quattro ambiti di intervento: l'area amministrativa, l'area comunicativa - relazionale, l'area educativo - didattica e l'area sociale.

Finalità

Il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri persegue le seguenti finalità:

- definire le pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- agevolare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento e facilitarne l'inserimento al nuovo contesto;
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire all'interno dell'Istituto un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'educazione e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- creare una relazione proficua tra l'Istituto e le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana;
- facilitare il percorso di orientamento degli alunni stranieri al fine di evitare la dispersione scolastica e al fine di valorizzare le capacità e le vocazioni reali degli studenti;

Destinatari

- alunni di cittadinanza non italiana: neo-arrivati (NAI), di recente immigrazione, in situazione svantaggio linguistico e/o culturale;
- famiglie degli alunni di cittadinanza non italiana;
- Collegio Docenti, Consigli di Classe/Sezione, Docenti, Educatori/Educatrici;
- personale tecnico e amministrativo.

Soggetti coinvolti

L'adozione del protocollo di accoglienza impegna e coinvolge tutto il personale scolastico ad un'assunzione collegiale di responsabilità per costruire un contesto favorevole all'intercultura, all'integrazione e all'inclusione al fine di promuovere una reale collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta:

- dal Dirigente Scolastico
- dalla Commissione Intercultura
- dalla Segreteria studenti
- dai Responsabili di plesso
- dai Coordinatori di classe/sezione
- dai Consigli di classe/sezione
- dal Coordinatore degli educatori/educatrici
- Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:
 - amministrativo-burocratico (iscrizione e documentazione);
 - comunicativo – relazionale (prima conoscenza dell'alunno straniero e della sua famiglia);
 - educativo – didattico (accoglienza, assegnazione alla classe, educazione interculturale, insegnamento dell'Italiano come L2, valutazione);
 - sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

FASE AMMINISTRATIVA

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in attuazione dell'art.45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione degli alunni stranieri e creare i presupposti per un'effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, la loro ripartizione nelle classi avverrà in modo da evitare la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza.

La fase amministrativa è affidata ad un incaricato dell'ufficio di segreteria individuato dalla DSGA.

Compiti della segreteria

- raccogliere le informazioni e i documenti necessari: **anagrafici** (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza), **sanitari** (vaccinazioni obbligatorie. Nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni vanno iscritti ugualmente; sarà il Dirigente scolastico a rivolgersi alla A.S.L. di competenza) e **scolastici**(certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o dichiarazione del genitore attestante la classe o l'istituto frequentati);
- consegnare i moduli di iscrizione alla famiglia;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
- fornire le credenziali per il registro elettronico;
- acquisire le diverse autorizzazioni relative alle uscite didattiche, uscite dal Convitto, ecc..
- informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe;
- richiedere i contatti telefonici (e.mail) di parenti o persone che possano fungere temporaneamente da tramite con la scuola.
- comunicare alla famiglia dell'alunno la data per il primo incontro-colloquio tra la famiglia dell'alunno straniero e la Commissione Intercultura;
- informare il/la referente intercultura della presenza di alunni stranieri in ingresso;
- tenere aggiornato l'elenco degli studenti stranieri e aggiornarlo nel corso dell'anno scolastico;
- dare alle famiglie le informazioni utili sull'organizzazione della scuola ed eventualmente del Convitto, fornendo, se possibile note esplicative nella lingua d'origine per garantire il diritto/dovere allo studio (orari scolastici, mensa, trasporti, buoni libro, piano dell'offerta formativa, regolamenti interni, etc.).
- Comunica alla famiglia dell'alunno la classe di inserimento e il giorno di inizio frequenza, definiti in seguito al colloquio di inserimento.

FASE RELAZIONALE – COMUNICATIVA

La prima conoscenza si articola attraverso un incontro con i genitori e un colloquio con l'alunno da parte della **commissione intercultura** (almeno tre componenti), momento molto importante in quanto utile per conoscere la storia pregressa (personale e didattica) dello studente/studentessa, ma anche per avviare un dialogo e un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia. La commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d'iscrizione di alunni stranieri. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l'inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. Il Dirigente scolastico svolge la funzione di garante del diritto allo studio per tutti.

La Commissione/Referente svolge le seguenti funzioni:

- predispone la fase dell'accoglienza, della conoscenza e del monitoraggio dei prerequisiti linguistico-culturali con relativa predisposizione di prove d'ingresso in area comunicazionale-linguistica e logico-matematica, oltre che, eventualmente, in altre abilità o aspetti relazionali;
- esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- effettua con la famiglia un colloquio nel quale raccoglie informazioni su situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno;
- effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;
- fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola;
- propone sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d'inserimento, tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di

un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio, del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe;

- fornisce le informazioni raccolte ai docenti/educatori che accoglieranno l'alunno in classe/sezione/Convitto;
- segnala al Dirigente la necessità del mediatore culturale o linguistico;
- comunica alla Segreteria la classe di iscrizione;
- promuove l'attivazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne e spazi adeguati e facilitando, ove necessario, il coordinamento tra insegnanti dello stesso Consiglio di classe per la stesura e l'attuazione del PDP/PFI o di altri percorsi di facilitazione;
- favorisce e facilita in itinere il rapporto con la famiglia;
- individua percorsi utili di collaborazione tra scuola e territorio.

FASE EDUCATIVA-DIDATTICA

Procedura di inserimento scolastico.

- Se la famiglia presenta alla scuola la documentazione scolastica originale, tradotta a cura della rappresentanza consolare o ambasciata del paese di origine in Italia, in cui compare l'indicazione del grado scolastico frequentato ed il tipo di Istituto, l'alunno è iscritto alla classe corrispondente per numero di anni di scuola completati;
- In assenza di documentazione, ai sensi della C.M. del 07/03/1992, il genitore deve rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato nel Paese di provenienza. Ai sensi della C.M. del 26/07/1990, Il Consiglio di classe, previo accertamento mediante prove oggettive, delibererà l'iscrizione alla classe corrispondente all'età dell'alunno o alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente all'età dell'alunno (previo confronto/comunicazione alla famiglia), delibera che sarà ratificata dal Collegio dei Docenti.

L'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base del D.P.R. n. 394/99 – cap.VII – art. 45 applicativo dell'art.36 della legge 40/98, della C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. Del 05/01/2001.

Tale normativa sancisce che:

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
- L'iscrizione avviene nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
- I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. N.286/1998).
- Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).
- La riserva di cui sopra non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
- In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati anagrafici acquisiti al momento dell'iscrizione.

- I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno.

Inoltre la C.M. 35 del 26 marzo del 2010 per l'alunno, che ha un'età per cui ordinariamente è prevista la frequenza in una classe superiore a quella a cui viene ammesso al termine dell'anno scolastico, contempla la possibilità di accelerazione del percorso scolastico ai fini dell'allineamento anagrafico attraverso l'esame di idoneità alla suddetta classe.

Si precisa, inoltre, che quando un alunno viene iscritto definitivamente alla frequenza di una determinata classe di ciclo scolastico, lo studente deve seguire nel suo percorso scolastico la ordinaria successione delle classi prevista dall'ordinamento.

Criteri per l'assegnazione della classe/sezione

Il Dirigente inserisce l'alunno nella classe/sezione tenendo prioritariamente conto dell'età anagrafica, come previsto dal D.P.R. 394 del 1999 art. 45, ma prendendo anche in considerazione:

- della pregressa scolarità;
- delle caratteristiche del sistema scolastico del paese di provenienza;
- degli esiti eventuali dei test di ingresso.

Quando necessario il Dirigente rinvia l'assegnazione definitiva alla classe e affida alla Commissione Intercultura la determinazione dell'iscrizione temporanea dell'alunno alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.

La classe viene individuata dal Dirigente e dalla Commissione tenendo conto:

- della presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese: si eviterà di concentrare gli alunni stranieri in un'unica classe, tenendo presente le indicazioni della C.M. n.2 dell'8/02/2010. Infatti è consigliabile non inserire nella stessa classe alunni di uguale provenienza per favorire un apprendimento della lingua italiana più veloce a contatto con gli studenti italiani e contemporaneamente promuovere lo scambio tra culture diverse;
- del numero degli allievi per classe, privilegiando quella meno numerosa;
- del numero di alunni stranieri presenti nella classe;
- della complessità della classe: si sceglierà una classe in cui ci siano dinamiche relazionali positive e un numero ridotto di programmazioni personalizzate/individualizzate e che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.
- della presenza nel Consiglio di Classe di insegnanti con competenze specifiche, ore di compresenza, codocenza, sostegno e potenziato.

Inserimento

Il Referente intercultura, dopo aver valutato il nuovo alunno:

- progetta specifiche attività di inserimento nella classe accogliente;
- individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.);
- informa il Consiglio di classe/sezione relativamente allo svolgimento delle attività da programmare;

- informa eventualmente il Coordinatore del convitto per programmare attività idonee all'inserimento,
- pianifica, insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe/sezione individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale.

Compiti del Coordinatore di classe/sezione

- provvede a comunicare al Consiglio di Classe/sezione il nuovo inserimento;
- mantiene i contatti con il Referente Commissione Intercultura;
- informa l'alunno/a e la famiglia del percorso predisposto per lui/lei dalla scuola;
- prepara l'accoglienza predisponendo attività mirate;
- sensibilizza la classe all'accoglienza del nuovo compagno/a e ne favorisce l'inserimento;
- individua un alunno/a particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor;
- raccoglie il materiale relativo al PDP ed eventualmente PFI per l'inserimento nel fascicolo personale dello studente/studentessa;;
- monitora i percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato ...), in orario scolastico ed extra scolastico;
- programma l'orario di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto, in piccolo gruppo, insieme ad altri alunni di altre classi, anche in orario curricolare;
- mantiene i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero e alfabetizzazione (interni all'Istituto ma non del Consiglio);
- mantiene i contatti con gli esperti esterni all'Istituto;
- mantiene relazioni di collaborazione con la famiglia.

Compiti del Consiglio di classe

Premesso che l'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nell'Istituto un clima accettabile e motivante tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, educatori, personale scolastico) e che la collegialità è fondamentale, tutti i docenti del Consiglio sono responsabili, all'interno della propria disciplina, dell'apprendimento L2 essendo la lingua italiana trasversale a tutte le discipline. I docenti:

- somministrano i test d'ingresso;
- favoriscono l'integrazione del nuovo alunno;
- facilitano la conoscenza degli spazi della scuola, la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola, la comprensione dell'organizzazione delle attività;
- individuano le modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina
- predispongono percorsi individualizzati PDP (nel caso di alunni appena arrivati in Italia si deve prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica).
- predispongono per il biennio IPSSEOA il PFI individuando un docente-tutor;
- programmano attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
- adattano le verifiche e la valutazione al percorso individualizzato.

Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati secondo la normativa vigente (DPR394/1999, art. 45).

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, sono definite tre fasi di apprendimento dell'italiano:

- fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare;
- fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio;
- fase degli apprendimenti comuni.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni:

- colloqui con familiari e alunno/a,
- esame documentazione scolastica del paese di origine,
- somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico – culturali.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni NAI e/o alunni con uno svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, per i quali il Consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP nei tempi previsti per la programmazione curricolare o, in caso di ingresso in corso d'anno, entro duemese dall'inizio della frequenza scolastica. Il percorso può essere rivisto e integrato in itinere.

La stesura del PDP permette di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e mirare a coinvolgere e motivare lo studente/studentessa. La durata dell'adozione del PDP varia in base ai progressi rilevati. Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero e va redatto anche se riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento i docenti indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana; la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1° quadrimestre o per l'intero a.s.), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. In sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico; il lavoro svolto dall'alunno/a nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (Italiano/L2), diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso in cui durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dello studente con l'efficace gestione di classi eterogenee.

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento

Il Consiglio di classe può prevedere che, per gli alunni stranieri nuovi iscritti, sia posticipata la valutazione dal primo quadrimestre al secondo. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe opera affinché gli alunni possano essere valutati nelle discipline che non comportano necessariamente l'uso della lingua italiana. Nel caso gli alunni

stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del piano di studi dell'istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile. Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l'alunno nel primo quadrimestre ponendo la sigla N.C. (non classificato) riportando la motivazione: "in corso di prima alfabetizzazione". Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline esse non verranno valutate nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre. Nel primo quadrimestre si valuteranno:

- il percorso scolastico pregresso;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento;
- gli obiettivi minimi stabiliti di volta in volta in relazione ai progressi evidenziati o, per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, scienze motorie, lingua straniera conosciuta, ecc), si potranno valutare i progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

Per quanto riguarda la valutazione finale, il Consiglio di classe valuterà l'alunno facendo riferimento ai parametri interni dell'Istituto e al PDP. Nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze, competenze, capacità per gli alunni stranieri si opera sulla base di indicatori equivalenti a quelli del resto della classe, risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti.

A fine anno la valutazione deve essere espressa per ogni disciplina.

I docenti del Consiglio di classe possono, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine

e considerando che "i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico" e da una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovere l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione/giudizio sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Inoltre i Docenti contitolari della classe predispongono un Piano di apprendimento individualizzato (PAI) indicando, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Tale procedura appare particolarmente consigliata nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nel caso in cui l'alunno/a nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi relativi all'apprendimento della lingua, né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti di classe, né gli obiettivi definiti nel PDP, il Consiglio di classe può ritenere non opportuno ammetterlo alla classe successiva, al fine di garantirgli la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua italiana, L2. E' comunque necessario allegare alla scheda di valutazione un modulo contenente informazioni relative al percorso di alfabetizzazione che l'alunno straniero ha seguito nel corso dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda gli esami conclusivi della Scuola secondaria di I e II grado, la normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri pertanto verranno adottate le misure compensative/dispensative previste nel PDP.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale sia per gli esami conclusivi della Scuola secondaria di I che di II grado, possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine. È importante che anche nel Documento di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti irrispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Orientamento

Anche agli alunni stranieri va garantito un percorso di orientamento completo che fornisca informazioni sulla realtà scolastica e lavorativa del territorio, affinché possano compiere scelte consapevoli in relazione all'attività lavorativa da intraprendere o per il proseguimento degli studi ed evitare il disagio, l'insuccesso e la dispersione scolastica.

In riferimento al sistema di orientamento da realizzare nei singoli Istituti, la Legge n.107 del 13 luglio 2015 specifica che: "Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovo maggiori oneri per la finanza pubblica".

Pertanto sarà compito dei docenti, del Coordinatore di classe e del Referente intercultura:

- valutare attentamente le attitudini, gli interessi e le competenze dell'alunno, poiché le difficoltà scolastiche degli alunni stranieri aumentano statisticamente nel secondo ciclo di istruzione, coinvolgendo, se necessario, i mediatori linguistici/culturali;
- coinvolgere attivamente la famiglia dell'alunno, non solo fornendo informazioni sul sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore attraverso la consegna di opuscoli informativi in lingua d'origine, ma anche verificando quale sia il progetto migratorio che la famiglia intende realizzare per il figlio.

Rispetto alla richiesta della famiglia di trasferimento in altra scuola sarà compito dell'addetto di Segreteria, in accordo con il Referente intercultura, fissare, entro due giorni dall'atto di presentazione della domanda, un incontro tra il Dirigente, il Referente Commissione intercultura e il Coordinatore di Classe per chiarire i motivi della scelta e, eventualmente, fornire un supporto per il riorientamento.

Validità

Le indicazioni contenute nel presente protocollo si applicano fino a quando non intervengono modifiche apportate dal Collegio dei Docenti o da disposizioni modificative di legge.

Approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 20/10/2022 ed inserito nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.